

COMPENSAZIONI

AVVERTENZA: Di seguito sono riportate le compensazioni indicate in calce agli emendamenti pubblicati, compensazioni che si devono intendere riportate nel testo degli emendamenti stessi.

Compensazione 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria « acquisto di beni e servizi » del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi a finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.

Compensazione 2

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge viene elevata al 30 per cento l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1996. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG.

2. Il regime di detraibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, è abrogato.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relativi a finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.

Compensazione 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

ART. 16-bis.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge viene istituito un contributo previdenziale pari all'1 per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Con proprio decreto, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un proprio decreto con le norme attuative.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-232
Lire 2200